

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :
Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Ai sigg.

Clienti dello Studio

Circolare 4/2020

Milano, 10 gennaio 2020

Oggetto: Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Il c.d. “Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020” – D.L. 26.10.2019 n. 124 –, entrato in vigore dal 25.12.2019, come già segnalato nella nostra circolare 3/2020 ha introdotto la seguente nuova specifica regolamentazione in merito agli obblighi da assolvere per Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

I soggetti che affidano il compimento di una o più opere/servizio di **importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000** ad un’impresa, tramite contratti di appalto/subappalto, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute alla fonte di redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23 c. 1 Dpr 600/73) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici. È inoltre stabilito che il versamento delle suddette ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, **senza possibilità di compensazione**.

L’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici dovranno inoltre, entro 5 giorni dalla scadenza di versamento, fornire un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale,

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :
Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

impiegati nel mese precedente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Qualora l'impresa appaltatrice non abbia ottemperato all'obbligo di trasmissione delle deleghe e delle informazioni dei lavoratori, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.

Gli obblighi in oggetto non si applicano, qualora le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa **certificazione**, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente di tali requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

A partire dall'01/01/2020 la suddetta certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :
Dr. Emanuele Finaldi
Dr. Paolo Lombardi

Per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori in relazione al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Tale disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento dovesse essere necessario.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti